
## Alcune sanzioni in materia di alimenti previste dal D.Lgs. 193/2007

Il Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 193 (*Attuazione della direttiva "killer" 2004/41/CE*), introduce nel panorama legislativo nazionale significativi cambiamenti in relazione all'applicazione dei regolamenti comunitari del Pacchetto Igiene e ai controlli per la sicurezza alimentare, completando il passaggio dal vecchio (direttive) al nuovo impianto normativo (regolamenti).

L'art. 6 del Decreto Legislativo n. 193/2007 non indica puntualmente gli articoli della normativa comunitaria violati, ma elenca le fattispecie costituenti violazione e le rispettive sanzioni applicabili.

1. Sanzioni amministrative per mancata registrazione degli stabilimenti (comma 3)

Per l'esecuzione di attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti nel campo di applicazione del Regolamento 852/2004 senza che sia stata effettuata la notifica all'autorità competente finalizzata alla registrazione dello stabilimento, o in presenza di registrazione sospesa o revocata, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 (pagamento in misura ridotta: euro 3.000); se lo stabilimento registrato ma viene omessa la comunicazione all'autorità competente per l'aggiornamento (in caso di variazioni strutturali o gestionali) la sanzione va da euro 500 a euro 3.000.



2. Sanzioni amministrative per la produzione primaria: requisiti (comma 4)

I requisiti igienici generali per la produzione primaria e le operazioni connesse sono dettati dalla parte A dell'allegato I al Regolamento 852/2004, mentre altri requisiti specifici sono previsti dal Regolamento 853/2004. Per le violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria è da euro 250 a euro 1.500 (in misura ridotta: euro 500).

3. Sanzioni amministrative per i livelli diversi dalla produzione primaria: requisiti (comma 5)

Per tutte le attività non connesse alla produzione primaria (trasformazione, commercializzazione, trasporto, ecc...) il Regolamento 852/2004 prevede i requisiti generali in materia di igiene (applicabili a tutti gli stabilimenti) nell'allegato II, mentre i requisiti specifici sono dettati dal Regolamento 853/2004 (applicabili agli stabilimenti riconosciuti). Il mancato rispetto di tali requisiti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 (in misura ridotta: euro 1.000).




In tutte le attività, riferibili a stabilimenti registrati (Regolamento 852/2004) o riconosciuti (Regolamento 853/2004), gli operatori devono predisporre, nella propria attività, procedure basate sul sistema HACCP, comprese, ove necessario, le procedure di verifica dei criteri microbiologici (Regolamento 2073/2005) e quelle di informazione sulla catena alimentare. L'omissione di tali procedure comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (in misura ridotta: euro 2.000).

5. Sanzioni amministrative a seguito di prescrizioni relative a requisiti e procedure di autocontrollo (comma 7)

Viene qui contemplato il caso dell'utilizzo, da parte dell'autorità competente, dell'istituto della prescrizione, vale a dire della disposizione ufficiale di rimozione di non conformità, di cui ai commi 4, 5 e 6, entro un congruo termine assegnato. Tale iter appare riservato ai casi in cui le procedure di autocontrollo non siano omesse (in tal caso sarebbe applicata immediatamente la sanzione prevista dal comma 6) ma si rivelino inadeguate, e a quelli in cui i requisiti siano rispettati (in caso contrario la sanzione è immediata secondo i commi 4 e 5) ma inadeguati. La mancata attuazione della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (in misura ridotta: euro 2.000). Il congruo termine per l'esecuzione della prescrizione ora è determinato dagli incaricati del controllo ufficiale sulla base della gravità della non conformità e quindi della valutazione del rischio connesso.

6. Sanzioni amministrative per la non attuazione delle procedure (comma 8)

Nel caso in cui le procedure o sistemi di cui ai commi precedenti non risultino applicate o lo siano in modo non corretto, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (in misura ridotta: euro 2.000).



7. Sanzioni penali per il settore carni (mancato riconoscimento; comma 1)

L'unica sanzione penale introdotta riguarda il settore delle carni, ed in particolare la macellazione di animali, nonché la produzione e la preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti e locali riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/2004 o con riconoscimento sospeso o revocato, ovviamente nei limiti di applicabilità del Regolamento stesso. Le pene alternative previste per questi reati sono l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere.

8. Sanzioni amministrative per mancato riconoscimento degli stabilimenti (comma 2)

Per tutte le altre attività (la premessa salvo che il fatto costituisca reato esclude le fattispecie riconducibili all'appena citata sanzione penale) relative ai prodotti di origine animale disciplinate dal Regolamento 853/2004 (es.: prodotti della pesca e lattiero – caseari), la loro effettuazione in stabilimenti non riconosciuti o in presenza di riconoscimento sospeso o revocato, o in stabilimenti riconosciuti senza che sia stata effettuata comunicazione all'autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (in misura ridotta: euro 10.000).